

## **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona**

### **PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Redatto da Avv Mario Antonio Massimo Fusario

Adottato con delibera consiliare del

30 aprile 2018

2018-2020

L'Ordine degli Avvocati di Ancona è stato rinnovato nella sua composizione con l'elezione del 9/02/2018 (proclamazione degli eletti) ed è attualmente composto da n. 14 Consiglieri e n. 5 dipendenti

## SOMMARIO

<b>Introduzione</b> .....	Pg.	3
<b>Sezione 1 – Piano Triennale della Corruzione</b> .....	Pg.	
1. Premessa introduttiva	Pg.	
2. Riferimenti normativi	Pg.	
3. Organigramma	Pg.	
4. Individuazione aree di rischio	Pg.	
5. Valutazione del rischio ed adozione Misure di Prevenzione	Pg.	
6. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente	Pg.	
<b>Sezione 2 – Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità</b>	Pg.	
1. Introduzione	Pg.	
2. Fonti normative	Pg.	
3. Contenuti	Pg.	
Allegato A - Schema aree di rischio	Pg.	
Allegato B - Misure di prevenzione (suggerite)	Pg.	
Allegato C - Attestazione responsabile della prevenzione della corruzione	Pg.	

### Introduzione

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infatti, i Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ha nominato, nella persona del sottoscritto Avv. Mario Antonio Massimo Fusario, il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa.

Il Presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.

## **Sezione 1**

### *Piano Triennale della*

### *Prevenzione della Corruzione*

#### **1. Premessa introduttiva.**

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale Delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.*

Conseguentemente, si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta del modello ISEE e della dichiarazione dei redditi dallo stesso fornito. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, **come atto dovuto**, l'iscrizione; tuttavia il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*. Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle *performances* né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Non vi sono, altresì, previste, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

## **2. Riferimenti normativi**

### **A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.**

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
- i. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- j. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016.

### **B) Disposizioni relative alla normativa di settore.**

- a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante “*Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense*”.

### **C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione**

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d’ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

### **D) 3. Destinatari del Piano**

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- 1. i componenti del Consiglio;**
- 2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);**
- 3. i consulenti;**
- 4. i revisori dei conti;**
- 5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.**
- 6. i componenti degli Organismi creati dal Consiglio.**

**I componenti** eletti quali **Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati** di Ancona per l'anno 2018/2019 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39 (dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità).

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013]. E ciò anche in ragione dell'assoluta gratuità dell'incarico assunto.

Si pubblicano tuttavia i dati dei consiglieri che hanno assunto incarichi pubblici elettivi ovvero incarichi in CDA di società pubbliche o partecipate.

### **Componenti del Consiglio dell'Ordine di Ancona**

(così come individuati nel sito: <http://www.ordineavvocatiancona.it/Consiglio.aspx>)

<b>Componente</b> ( <i>nome e cognome</i> )	<b>Titolo</b> ( <i>Presidente, Vicepresidente, Segretario Tesoriere, Consigliere, Componente</i> )
<a href="#">Bachiocco Avv. Serenella</a>	Presidente
<a href="#">Terzoni Avv. Paola</a>	Segretario
<a href="#">Miranda Avv. Maurizio</a>	Tesoriere
<a href="#">Pancotti Avv. Luca</a>	Vice Presidente Vicario
<a href="#">Baleani Avv. Francesca</a>	Consigliere

<a href="#">Canali Avv. Giorgio</a>	Consigliere
<a href="#">Dusmet Avv. Ludovica</a>	Consigliere
<a href="#">Fusario Avv. Mario Antonio Massimo</a>	Consigliere
<a href="#">Giorgini Avv. Manola</a>	Consigliere
<a href="#">Giovannelli Avv. Raffaella</a>	Consigliere
<a href="#">Loiodice Avv. Giovanni</a>	Consigliere
<a href="#">Occhionero Avv. Michelino</a>	Consigliere
<a href="#">Santoni Avv. Silvia</a>	Consigliere
<a href="#">Scaloni Avv. Francesco</a>	Consigliere

### Personale dipendente

<b>Componente</b> ( <i>nome e cognome</i> )	<b>Qualifica</b> ( <i>Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato</i> )
Braccacini Rossana	C1
Cerusico Raffaella	B2
Cuneo Tamara	B1



Mancini Stefania	B1
Miscio Alfredo	B1

L'ufficio si avvale anche della collaborazione di personale interinale a tempo determinato.

Attualmente è applicata all'ufficio la signora Cinzia Galeazzi fino al 12 maggio 2018, dal 14 maggio 2018 al 09 novembre 2018 il ruolo sarà ricoperto della signora Roberta Lucantoni.

I contratti sono gestiti dall'agenzia interinale UMANA S.p.A. con sede in Ancona Via de Gasperi n. 76

**Soggetti nominati Componenti Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** per il quadriennio 2018-2019, così come individuati nel sito al link: <http://www.ordineavvocatiancona.it/Consiglio/Commissioni.aspx>.

**Commissione Formazione Responsabile      Avv. Manola Giorgini**

**Componenti      Responsabili delle Associazioni**

**Commissione Scuola Forense**

**Responsabile      Avv. Ludovica Dusmet**

**Direttore della Scuola      Prof. Avv. Daniela Gasparrini**

**CONSIGLIO DIRETTIVO:**

**Componenti sottocommissione civile**

**Avv. Simona Mengarelli - Avv. Andrea Coen - Avv. Enrico Cacciamani**

**Componenti sottocommissione penale**

**Avv. Giordano Gagliardini - Avv. Jacopo Saccomani - Avv. Ekaterina Piazzolla**

**Componenti sottocommissione amministrativo - tributario - deontologia**

**Avv. Luigi Pianesi - Avv. Giorgio Canali - Avv. Salvatore Menditto**

**COMITATI SCIENTIFICI:**

**Diritto civile e procedura civile**

**Avv. Andrea Coen - prof.ssa Lucia Ruggeri**

**Diritto penale e procedura penale**

**Avv. Jacopo Saccomani - Avv. Massimiliano Belli**

**Diritto amministrativo - europeo - Tributario e deontologia**

**Avv. Alessandro Lucchetti - Avv. Luigi Pianesi - Avv. Salvatore Menditto**

**Commissione "Giudici di Pace"**

**Responsabile Avv. Giovanni Loiodice**

**Componenti Avv. Cristina Pasquini - Avv. Monia Santoni - Avv. Lilia Malefora - Avv. Daniele Massaccesi - Avv. Maurizio Diociaiuti**

**Commissione Albo Avvocati ed Elenchi Speciali**

**Responsabile Avv. Maurizio Miranda**

**Componenti Avv. Silvia Santoni - Componenti con funzioni consultive per elenchi speciali Avv. Gianni Fraticelli - Avv. Roberta Penna - Avv. Claudia Domizio**

**Commissione Registro Praticanti**

<b>Responsabile</b>	<b>Avv. Silvia Santoni</b>
<b>Componenti</b>	<b>Avv. Ludovica Dusmet - Avv. Luca Pancotti</b>
<b>Commissione Liquidazione parcelle Responsabile</b>	<b>Avv. Mario Antonio Massimo Fusari</b>
<b>Componenti per il civile</b>	<b>Avv. Mario Antonio Massimo Fusario - Avv. Giovanni Loiodice</b>
<b>Componente per il penale</b>	<b>Avv. Francesco Scalonì</b>
<b>Rapporti Previdenziali (sportello informazioni)</b>	
<b>Responsabile</b>	<b>Avv. Serenella Bachiooco</b>
<b>Componenti</b>	<b>Avv. Manola Giorgini – Avv. Michelino Occhionero</b>
<b>Commissione Pari Opportunità</b>	
<b>Componenti</b>	<b>Avv. Paola Mazzocchi</b>
<b>Commissione Informatica</b>	
<b>Responsabili</b>	<b>Avv. Francesco Scalonì</b>
<b>Componenti</b>	<b>Avv. Alessio Stacchiotti – Avv. Massimo Canonico – Avv. Mirco Minardi - Avv. Alessandro Antonelli - Avv. Michelino Occhionero – Avv. Andrea Piccinetti - Avv. Maurizio Diociaiuti</b>
<b>Commissione Difese d'ufficio Responsabili</b>	<b>Avv. Francesco Scalonì</b>
<b>Componenti</b>	<b>Avv. Valentina Copparoni - Avv. Giacomo Maria Girombelli – Avv. Daniele Melacotte</b>
<b>Commissione Magistrati Avvocati</b>	
<b>Responsabile</b>	<b>Avv. Luca Pancotti</b>
<b>Componenti</b>	<b>Avv. Mario Antonio Massimo Fusario - Avv. Giorgio Canali - Avv. Maria Silvia Generotti</b>

**Commissione Patrocinio Spese Stato**

**Responsabile**      **Avv. Francesca Baleani**

**Commissione famiglia-minori**

**Responsabile**      **Avv. Raffaella Giovannelli**

**Componenti**      **Avv. Manuela Caucci - Avv. Micaela Dentici - Avv. Tiziana Magrini - Avv. Federica Negretti - Avv. Marina Quadrini - Avv. Massimo Canonico - Avv. Annalisa Barigelletti - Avv. Silvia Roccoletti - Avv. Laura Barbieri - Avv. Bernardo Becci**

**Commissione Osservatorio sull'esercizio della giustizia e sul funzionamento cancellerie**

**Responsabile**      **Avv. Luca Pancotti**

**Componenti**      **Avv. Mario Antonio Massimo Fusario - Avv. Giorgio Canali - Avv. Maria Silvia Generotti**

**Commissione Regolamenti e Protocolli**

**Responsabile**      **Avv. Maurizio Miranda**

**Componenti**      **Avv. LucaPancotti - Avv. Marco Fanciulli - Avv. Marina Quadrini - Avv. Laura Barbieri**

**Commissione eventi culturali e "ricreative"**

**Responsabile**      **Avv. Paola Terzoni**

**Componenti**      **Avv. Ludovica Dusmet - Avv. Alessandra Moneta - Avv. Federica Negretti**

**Rapporti con il CDD**

**Responsabile**      **Avv. Luca Pancotti**

**Rivista Orientamenti di Giurisprudenza Marchigiana**

<b>Direttore</b>	<b>Dott. Luigi Di Murro</b>
<b>Referente</b>	<b>Avv. Massimo Canonico</b>
<b>OCC</b>	
<b>Responsabile</b>	<b>Avv. Mario Antonio Massimo Fusario</b>
<b>Componenti</b>	<b>Avv. Serenella Bachiocco, Avv. Michelino Occhionero, Avv. Manola Giorgini, Avv. Giorgio Canali</b>
<b>Camera Arbitrale</b>	
<b>Componenti</b>	<b>prof. Luca Barchiesi – Avv. Giovanni Loiodice – Avv. Raffaella Giovannelli</b>
<b>Commissione Alternanza Scuola Lavoro</b>	
<b>Responsabile</b>	<b>Avv. Paola Terzoni</b>
<b>Componenti</b>	<b>Avv. Ludovica Dusmet</b>
<b>Commissione Trasparenza</b>	
<b>Responsabile</b>	<b>Avv. Mario Antonio Massimo Fusario</b>

**Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza per il quadriennio 2015-2019 i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae* autorizzandone la pubblicazione.**

<b>Tipo rapporto</b> ( <i>consulenza, fornitura servizi</i> )	<b>Soggetto</b> ( <i>ragione sociale</i> )	<b>Qualifica</b> ( <i>Commercialista, Consulente del Lavoro, Ditta ____</i> )
---	--	---

VEDI ALLEGATO a)

## **CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE**

**COMPONENTI:** Avv. Gianluca Spinsanti, Avv. Donatella Giacomelli, Avv. Giulia Ginesi, Avv. Claudia Magnalardi Baffetti  
Avv. Alessandra Moneta, Avv. Giuliano Natalucci, Avv. Alessandro Sorana,

**Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 d. l.vo n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016.**

**Mario Antonio Massimo Fusario**

### **4. Individuazione delle aree di rischio**

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

**Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura sono .**

#### **A) Area acquisizione e progressione del personale**

1. Reclutamento.

2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

#### **B) Area servizi e forniture**

#### **C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

#### **D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

#### **5. Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.**

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (basso=0, medio=1, alto=2).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

<b><i>Richiedente</i></b>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<b><i>Introduzione Procedimento</i></b>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<b><i>Istruttoria</i></b>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<b><i>Istruttore</i></b>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1



Singolo componente	2
<b><i>Organo Decidente</i></b>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<b><i>Decisione</i></b>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L'Allegato B ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Ulteriori aree di rischio per gli Ordini ed i Collegi Professionali

Con delibera n. 831/2016 l'Autorità ha approvato il PNA del 2016, dedicando una sezione in modo specifico a Ordini e Collegi Professionali.

In particolare l'Autorità ha individuato a titolo esemplificativo 3 ulteriori aree di rischio specifiche:

- formazione professionale continua
- rilascio di pareri di congruità
- indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Per ciascuna area è stato riportato un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, elementi che hanno richiesto una contestualizzazione in relazione alle dimensioni e caratteristiche dei singoli Ordini.

\* \* \*

La Formazione professionale continua

La materia della formazione continua, che costituisce un obbligo deontologico per ciascuno degli iscritti, è regolamentata da specifiche norme, nell'interesse finale del cittadino e finalizzato alla corretta prestazione professionale e amministrazione della Giustizia.

Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal CNF con un proprio regolamento adottato a luglio 2007 e successivamente disciplinato dall'articolo 11 della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014); oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.

Per fronteggiare i possibili eventi rischiosi, individuati dall'Autorità in

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Le misure previste sono le seguenti:

- controlli sull'attribuzione dei crediti ai professionisti effettuati su tutti gli eventi, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione – nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore – dell'evento e degli eventuali costi sostenuti, oltre che della modulistica necessaria per ottenere l'accreditamento

\*\*\*

L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Il parere di congruità è espressione dei poteri pubblicistici dell'ente ed è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti; sia a tutela del professionista richiedente, sia a tutela del soggetto giuridico nei confronti del quale il professionista si rivolge per il pagamento della competenza professionale.

Possibili eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Le possibili misure suggerite nel precedente piano, a cui il Consiglio ha dato corso con adozione di apposite delibere, sono:

- adozione di un regolamento interno in coerenza con la Legge n. 241/1990 che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Sul punto si precisa che la Commissione Istituita dall'Ordine prende a riferimento i parametri tariffari indicati dal professionista richiedente facendo riferimento alle annualità di erogazione del servizio; richiede al procedente tutta la documentazione contabile relativa ad eventuali incassi in acconto sulle parcelle rimaste insolute per definire correttamente la pretesa; si rende disponibile a dare accesso agli atti al soggetto nei cui confronti è avanzata la domanda; si rende disponibile ad effettuare un tentativo di conciliazione tra le parti

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio in conformità alla normativa.

\* \* \*

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Ci si riserva di adottare procedure per definire i criteri di selezione mediante linee guida Linee Guida.

\*\*\*

A decorrere dal 25 maggio 2018 troverà definitiva applicazione il Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, che introduce significative novità, di immediata applicazione per gli Enti Pubblici e, conseguentemente, anche per gli Ordini.

Le principali novità riguardano:

- l'introduzione del principio di responsabilizzazione (accountability);
- l'istituzione del registro dei trattamenti;
- la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - Data Protection Officer - DPO)
- la notifica di eventuali data breach.

Il Regolamento si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, stabiliti in Europa (artt. 2 e 3 del GDPR) e pertanto anche agli Ordini degli Avvocati (COA), quali Enti Pubblici non economici.

L'Ordine degli Avvocati è titolare (determinano le finalità e/o i mezzi del trattamento) di dati personali:

- degli iscritti (dati personali e categorie particolari di dati come dati relativi alla salute art. 9 GDPR);
- dei consulenti del COA;
- dei dipendenti del COA;
- relativi ad atti amministrativi e fiscali;

- dei fornitori (persone fisiche);
- relativi agli esposti o alle denunce, o all'acquisizione di notizie di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, dei quali cura la successiva trasmissione al CDD competente;
- relativi alle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato [art. 9 GDPR];
- di utenti relativi all'attività di Sportello al cittadino;
- relativi ai poteri di vigilanza, controllo e monitoraggio regolare e sistematico degli iscritti negli albi elenchi e registri ex art. 29 L 247/2012;
- inerenti l'acquisizione di segnalazioni circostanziate e puntuali sulla magistratura per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia ed in riferimento ai compiti espressamente previsti ex lege, come i pareri ai Consigli Giudiziari.

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del GDPR il titolare del trattamento per quanto riguarda l'Ordine degli Avvocati, è il Consiglio, in persona del Presidente pro tempore

Il Garante della protezione dei dati personali ha dato precise indicazioni agli Organismi pubblici indicando la centralità del principio di "responsabilizzazione" (cd. accountability), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, e individuando le priorità fondamentali:

1. La designazione del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
2. L'istituzione del Registro delle attività di trattamento;
3. La notifica de(gli eventual)i data breach (e la introduzione di specifiche procedure da attivare a seguito delle eventuali violazioni).

Oltre alle priorità individuate dal Garante, appare importante attivarsi, entro il 25 maggio, per:

- A. Aggiornare l'informativa, sulla base degli artt. 12 e ss del GDPR;
- B. Riesaminare le politiche interne in tema di trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, provvedendo anche a definire in maniera adeguata i ruoli e assicurarsi che tutti coloro che trattano dati personali ricevano adeguate istruzioni e formazione (ex art. 29 del GDPR);
- C. Procedere alla verifica dei sistemi informatici, per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita di cui all'art. 25 GDPR (concetti di privacy-by-default e privacy-by-design);
- D. Esaminare i rapporti contrattuali con i responsabili esterni del trattamento, per verificarne la conformità (art. 28 del GDPR);

E. Verificare l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR;

F. Valutare se si debba procedere, per uno o più trattamenti, ad effettuare una valutazione d'impatto privacy (art. 35 del GDPR).

Tutti questi adempimenti presuppongono, peraltro, il Consiglio dell'Ordine abbia proceduto ad un'accurata ricognizione dei trattamenti di dati personali che effettua nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, e dei rischi che su di essi incombono.

Ai sensi dell'articolo 30 del GDPR il Consiglio dell'Ordine deve tenere un Registro dei Trattamenti (elettronico o cartaceo) allo scopo di disporre di un quadro aggiornato ed accurato dei trattamenti svolti ed in essere all'interno Consiglio per la corretta valutazione ed analisi del rischio, ma anche ai fini dell'eventuale supervisione e richiesta di esibizione da parte del Garante.

L'Ordine degli Avvocati ha nella seduta del 30 aprile 2018 ha deciso di emanare un avviso pubblico per la candidatura di persone fisiche o giuridiche per l'attribuzione dell'incarico aventi competenze ed i requisiti adeguati - paragrafo 5 dell'allegato A alle "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati adottate il 13 dicembre 2016 [Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017]" - per poter ricoprire l'incarico di DPO il quale previa VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI ai sensi dell'art 35 par 1 del Regolamento, dovrà fornire il servizio necessario alla tutela dei dati .

Si ricorda che l'affidamento dell'incarico di DPO può seguire le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, nonché del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

La nomina sarà pubblicata entro il 25 maggio 2018 sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Ancona

## **6. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente**

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente sarà stata consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso del D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo*

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” unitamente al Codice Etico elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza.

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

## Sezione 2

### *Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*

#### **1. Introduzione**

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

#### **2. Fonti normative**

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

#### **3. Contenuti**



Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio

La Sezione *Amministrazione Trasparente* avrà un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive ( in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013)

#### 4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPCT è la figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione.

A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il Consiglio (ferma restando ogni eventuale modifica a seguito di future indicazioni da parte del CNF), con propria deliberazione consiliare del 26 marzo 2015 ha provveduto originariamente ad individuare il Responsabile di prevenzione della corruzione (assommando anche la figura del Responsabile della trasparenza) all'interno del Consiglio medesimo, nella persona del Consigliere Segretario, vista anche la necessità e l'urgenza di fare fronte agli adempimenti richiesti, in ragione delle già illustrate attività di verifica che l'ANAC porrà in essere a vigilanza degli obblighi di attuazione di quanto previsto dalle norme e dalla stessa deliberazione.

Successivamente, preso atto della dichiarata incompatibilità della figura del RPCT con il Consigliere Segretario è stato nominato un nuovo RPCT il Consigliere avv. Mario Antonio Massimo Fusario il quale ha assunto, altresì, la carica di Responsabile per la Trasparenza.

La durata dell'incarico di RPCT è pari alla durata dell'incarico del Consiglio dell'Ordine che è stato eletto nell'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'anno in corso 2018/2019. Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti

dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

#### **A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)**

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio

#### **B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013<sup>1</sup>.

#### **C) Dati concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (Art. 15)**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

#### **D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)<sup>2</sup>.**

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con

---

<sup>1</sup> Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14 si suggerisce di fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. Inoltre si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applica la restante previsioni di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

<sup>2</sup> L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

### **E) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)<sup>3</sup>**

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

### **F) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26)<sup>4</sup> con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)**

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

Il COA di Ancona prevede anche il fine di erogazione di fondi a Colleghi in difficoltà economica. A tal scopo sono stati elaborati appositi criteri oggettivi predeterminati

### **G) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)**

La pagina contiene i *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

---

<sup>3</sup> Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che semplifica le previsioni di cui all'articolo 23 del d. lgs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

<sup>4</sup> L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

#### **H) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)**

Non sussistono criteri di pubblicazione dei dati in quanto il Consiglio dell'Ordine non ha un patrimonio immobiliare da gestire essendo ospite presso il Tribunale di Ancona.

#### **I) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)**

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **L) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)**

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua

conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La pagina web contiene il link per il download dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

### **M) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)**

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS.